



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Area Legale
e Appalti

Settore Infrastrutture
Servizio Ufficio Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero repertorio, Numero protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: D.D. - Lavori relativi all'intervento di risanamento e consolidamento dei muri controterra su Piazza Terzi e Piazza Rosate - Bergamo" - CUP F15F21001580005 - CIG A00B00E9C1 - Autorizzazione subappalto per opere di consolidamento strutturale delle mura ricadenti nella categoria OG2, per un importo presunto di euro 46.302,52, oltre iva, (di cui costi per la manodopera pari ad euro 21.762,18 e costi per la sicurezza pari ad euro 2.778,15) a S.I.C.E.M. Srl.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI

PREMESSO che in data 4 dicembre 2023 è stato stipulato il contratto, rep. n. 186/2023, con IM.E.R.E.CO Srl, per l'importo di euro 138.329,55 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza pari a euro 8.150,00, oltre IVA nella misura di legge;

VISTO il comma 2 dell'art.4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che declina i poteri e le responsabilità esclusive del ruolo di rigente;

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (Codice), che disciplina il subappalto nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 recante l'adozione del comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 avente ad oggetto la modificazione ed integrazione della precedente delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RICHIAMATA la lettera invito e il Capitolato che disciplinano l'istituto del subappalto, e che prescrivono che l'eventuale subappalto dei lavori è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice;

PRESO ATTO della nota trasmessa dall'Appaltatore, acquisita al sistema di gestione documentale al n. 64354/IX/1 del 13 marzo 2024 e successive integrazioni al n. 64958/IX/1 del 14 marzo 2024 e al n. 68730/IX/2 del 25 marzo 2023, con cui veniva richiesta l'autorizzazione al subappalto per opere di consolidamento strutturale delle mura come indicato nel computo offerta allegato e grafici strutturali Tav. 4 e Tav. 6 di progetto, lavorazioni ricadenti nella categoria OG2, per un importo presunto di euro 46.302,52, oltre iva, (di cui costi per la manodopera pari ad euro 21.762,18 e costi per la sicurezza pari ad euro 2.778,15) a S.I.C.E.M. Srl;

PRESO ATTO dell'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, OG2 per l'appalto in discorso, non può essere affidata a terzi, e che il subappalto in parola è al di sotto del suddetto limite rispetto al valore indicato nel contratto per la categoria OG2;



ACCERTATO che in adempimento a quanto disposto dall'art.119 del Codice, l'appaltatore:

- ✓ aveva espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ✓ ha provveduto al deposito del contratto di subappalto contestualmente alla richiesta di autorizzazione;
- ✓ ha attestato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e ha presentato la dichiarazione del subappaltatore relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;

ACCERTATO che l'impresa subappaltatrice non ha partecipato alla gara d'appalto;

CONSIDERATO che:

- ✓ ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- ✓ l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la seguente documentazione:
 - ✓ documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ✓ POS del subappaltatore;

CONSIDERATO che S.I.C.E.M. Srl ha dichiarato in sede di presentazione della domanda di subappalto il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

CONSIDERATO che è stato avviato il controllo sulle dichiarazioni prodotte dalla ditta subappaltatrice in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, mediante richiesta ai competenti uffici pubblici, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del Codice, in particolare certificato del casellario giudiziale presso la Procura di Bergamo, regolarità fiscale presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, controllo sulla regolarità contributiva presso l'INAIL, iscrizione di procedura concorsuale nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A e verifica delle annotazioni sugli operatori economici presso l'ANAC;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione è condizionata al positivo esito delle verifiche in corso ed al rispetto da parte dell'appaltatore e del subappaltatore di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, restando inteso che, in caso di esito negativo delle verifiche o di inottemperanza alle prescrizioni di cui alla richiamata norma, l'Amministrazione universitaria disporrà la revoca del presente atto;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione;

ACCERTATA dal Responsabile del progetto la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con riserva;

DETERMINA

1. di autorizzare il subappalto per opere di consolidamento strutturale delle mura come indicato nel computo offerta allegato e grafici strutturali Tav. 4 e Tav. 6 di progetto, lavorazioni ricadenti nella categoria OG2, per un importo presunto di euro 46.302,52, oltre iva, (di cui costi per la manodopera pari ad euro 21.762,18 e costi per la sicurezza pari ad euro 2.778,15) a S.I.C.E.M. Srl, ferme le seguenti condizioni:



- a. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. IM.E.R.E.CO Srl è responsabile in solido con S.I.C.E.M. Srl per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come previsto dall'art. 119 comma 6 del Codice;
 - b. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice;
 - c. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, come previsto dall'art. 119 comma 12 del Codice;
 - d. La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come previsto dall'art. 119 comma 17 del Codice;
 - e. il nominativo dell'Impresa subappaltatrice dovrà risultare nei cartelli esposti in cantiere;
2. che la presente autorizzazione è condizionata al positivo esito delle verifiche in corso ed al rispetto da parte dell'appaltatore e del subappaltatore di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, restando inteso che, in caso di esito negativo, si disporrà in autotutela l'annullamento del presente atto;
 3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 119 del Codice e che l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, dovrà trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché, copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;



4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Appaltatore che avrà cura di trasmetterla al subappaltatore;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli adempimenti di competenza;
6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
7. di assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi alla procedura in oggetto.

Bergamo, data *come da registrazione di protocollo*

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGALE E APPALTI
Dott. Donato Ciardo

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)